

Rapporto al messaggio 2777

Della Commissione della legislazione sul messaggio 28 dicembre 1983 concernente la legge sull'assicurazione contro gli infortuni

1. Con il 1. gennaio 1984 è entrata in vigore la legge federale sull' assicurazione contro gli infortuni (LAINF), che fa obbligo d' assicurazione ai "lavoratori occupati in Svizzera, compresi quelli a domicilio, gli apprendisti, i praticanti, i volontari e le persone addette ai laboratori d' apprendistato o protetti" (art. 1 cpv. 1), e lascia analoga facoltà alle "persone esercitanti un' attività lucrativa indipendente domiciliate in Svizzera come pure i loro famigliari collaboranti nell' impresa e non assicurati d' obbligo" (art. 4 cpv. 1).

L' assicurazione copre gli infortuni professionali e non, e le malattie professionali (art. 6-9); l' assicurazione è gestita dall' INSAI (art. 58, 61 segg.) o da altri assicuratori autorizzati (istituti di assicurazione privati, casse pubbliche d' assicurazioni contro gli infortuni, casse malati riconosciute art. 58, 68 segg.) e dalla cassa suppletiva da loro amministrata (art. 58, 72 segg.).

La legge federale assegna ai Cantoni il compito di informare i datori di lavoro in merito al loro obbligo assicurativo e di sorvegliarne l' adempimento (art. 80); i Cantoni possono obbligare le loro casse di compensazione AVS a collaborare a tale sorveglianza (art. 80).

Nell' ambito della legge federale, e per quanto d' interesse per il disegno di legge cantonale, assumono poi particolare importanza le norme sulla prevenzione degli infortuni.

2. Nel merito della novella legislativa qui in esame, occorre subito rilevare che si tratta di una legge di applicazione della legge federale.

Con essa si propone in esecuzione dei compiti assegnati dalla Confederazione ai Cantoni di affidare:

- il compito dell' informazione e della sorveglianza sull' adempimento dell' obbligo assicurativo dei datori di lavoro alla Cassa cantonale di compensazione AVS (art. 2 e 3);
- i compiti di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali agli organi cantonali di esecuzione sulla legge sul lavoro (art. 5).

Occorre altresì sottolineare l' importanza delle modifiche apportate al diritto cantonale (art. 12), specie per quanto riguarda la legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni (per evitare inutili ripetizioni, si rimanda al rapporto del Presidente di detto Tribunale, ripreso per intero nel messaggio).

La Commissione ha aderito senza emendamento alcuno a tale modifica della procedura avanti il Tribunale cantonale delle assicurazioni, avvertendone l' opportunità e la necessità.

3. La Commissione ha sentito il capo sezione delle assicurazioni sociali Alberto Gianetta che ha illustrato come la Cassa cantonale di compensazione AVS potrà assolvere i compiti di informazione e di controllo affidati.

Il compito dell' informazione non comporta né difficoltà né oneri particolari: i datori di lavoro sono stati informati sull' obbligo assicurativo mediante pubblicazione sul Foglio ufficiale, sulla stampa e agli albi comunali.

Il compito del controllo presenta invece qualche difficoltà, che tuttavia dovrebbe essere superata a partire dal 1985 con l' entrata in vigore del secondo pilastro, giacché in questo ambito il tema del controllo verrà riproposto, con obblighi più incisivi da parte di chi è incaricato dell' attuazione; il controllo potrà quindi avvenire simultaneamente per la legge infortuni e per il secondo pilastro.

Si osserva infatti che il controllo presuppone di poter disporre degli elenchi degli assicurati: una richiesta di questi elenchi fatta agli assicuratori ha avuto riscontro positivo da parte dell' INSAI e negativo da parte degli istituti di assicurazione privati.

Tale diniego è stato motivato, in mancanza di una chiara base legale, con l' obbligo al segreto (art. 102 LAINF).

V' è comunque da dire che il lavoratore che non fosse coperto riceverebbe comunque le prestazioni o dall' INSAI o dalla Cassa suppletiva (art. 72 segg. LAINF).

Va in ogni caso riconosciuto lo sforzo compiuto anche dagli istituti di assicurazione privati nell' informazione, come pure ch' essi, data la loro organizzazione, raggiungono la pressoché totalità dei datori di lavoro.

Da ultimo, e sempre con riferimento al compito del controllo, è stato osservato che nessun servizio amministrativo supplementare si renderà necessario; di più non si può dire in quanto la formula del controllo stesso non è ancora stata definita.

4. Per l' altrettanto importante capitolo della prevenzione, la Commissione ha sentito il capo sezione della previdenza sociale dott. Piergiorgio Jardini.

L' assolvimento di tale compito comporta, a mente del Consiglio di Stato, l' aumento presso l' Ufficio cantonale del lavoro di due unità operative e di una mezza unità amministrativa (come illustrato nel messaggio, al quale si rimanda).

A livello di legislazione federale, è istituita una Commissione di coordinamento, che raggruppa gli organi esecutivi direttamente interessati alla prevenzione degli infortuni e gli assicuratori, e che viene così a costituire l' organo centrale di prevenzione vero e proprio (cfr. il messaggio del Consiglio federale, pag. 82).

Questa Commissione ha tra le sue competenze quella di proporre un premio supplementare, destinato al finanziamento della prevenzione; tale premio supplementare è stato per il momento fissato al 6.5% del premio netto, il che comporta una dotazione, per tutta la Svizzera, di ca. fr. 50 milioni.

Per l' anno in corso, il Cantone Ticino, sulla base del programma di attività presentato e accettato dalla Commissione federale di coordinamento, riceve una partecipazione di ca. fr. 400'000.--.

Tale importo viene ad ampiamente coprire i costi che deriveranno dal già accettato potenziamento dell' Ufficio del lavoro.

E' da augurarsi che a tale aumento di personale possa corrispondere un' effettiva ed efficace prevenzione degli infortuni.

5. Con riferimento alla problematica della prevenzione degli infortuni non professionali (art. 59 OPI), assume importanza la collaborazione con l' Ufficio svizzero di prevenzione degli infortuni, il cui compito è quello di promuovere la prevenzione appunto degli infortuni non professionali, in particolare degli infortuni nella circolazione stradale, nello sport e nell' economia domestica.

La Commissione ha ritenuto opportuno di aderire alla proposta della collega Alma Bacciarini, di aggiunta all' art. 5 di un secondo capoverso, così formulato:

"Il Dipartimento collabora per la prevenzione degli infortuni non professionali, in particolare nell' economia domestica, con l' Ufficio svizzero di prevenzione degli infortuni".

Fatte queste considerazioni, la Commissione propone di approvare la legge con la summenzionata aggiunta all' art. 5.

Per la Commissione della legislazione:

Marco Cereda, relatore

Agustoni - Bacciarini - Bizzozero - Bonetti-

Lepori - Cavadini Antonio - Gianoni - Giudici-

Lepori - Paglia - Rossi